



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consiglio Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Conseil Communal

AREA-A5

Servizio: ASSISTENZA LEGALE, CONTRATTI, PARTECIPATE E SUPPORTO
ANTICORRUZIONE E PRIVACY

Ufficio: ASSISTENZA LEGALE

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria

Delibera n. **176** del **24/11/2021**

OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO SUPPORTO ASSISTENZA LEGALE, CONTRATTI, PARTECIPATE, SUPPORTO ANTICORRUZIONE E PRIVACY - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 107 DEL 22 DICEMBRE 2020 CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2019 (ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.)

Alle ore 10.20 i Consiglieri comunali **presenti** per il voto sono:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. NUTI GIANNI | 14. FAVRE ROBERTO |
| 2. BORRE JOSETTE | 15. ROSSET GIULIANA |
| 3. SARTORE LORIS | 16. COMETTO CORRADO GIUSEPPE |
| 4. FORCELLATI CLOTILDE | 17. VARISELLA PIETRO |
| 5. LAZZAROTTO CECILIA | 18. BALBIS ROBERTA CARLA |
| 6. TONINO LUCA | 19. BACCINI ELEONORA |
| 7. TEDESCO SAMUELE | 20. DATTOLA CRISTINA |
| 8. CREA ANTONIO | 21. TOGNI SERGIO ROBERTO |
| 9. BURGAY SARAH | 22. GIORDANO BRUNO PAOLO |
| 10. TRIPODI PAOLO | 23. SPIRLI SYLVIE |
| 11. SAPINET ALINA | 24. LAURENCET PAOLO ATTILIO |
| 12. DUNOYER LAURENT | 25. FAVRE RENATO |
| 13. PROMENT FRANCO | |

I Consiglieri comunali **assenti** per il voto sono:

1. PROTASONI FABIO
2. DEL VECCHIO SERENA
3. DEL VESCOVO GIANLUCA
4. GIRARDINI GIOVANNI

Presiede la seduta **TONINO LUCA**, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale.



Illustra la delibera il relatore Tripodi per la maggioranza.

Illustra la delibera il relatore Laurencet per la minoranza.

Al termine delle richieste di intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.) recante "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, nelle ipotesi sotto elencate, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- l'articolo 4 del T.U.S.P., al comma 1, dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- nei limiti di quanto sopra esplicitato (art. 4 comma 1 del T.U.S.P.) ogni Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P. ed invero:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente le disposizioni normative in materia di partecipazioni pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



- il citato art. 20 del T.U.S.P., al comma 2, dispone che i piani di razionalizzazione devono essere adottati, con correlata relazione tecnica, ove in sede di analisi l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.lgs. 175/2016 che riguarda i vincoli di scopo e di attività,
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (limite ridotto a € 500.000 dall'art. 26 comma 12 quinquies, fino al triennio 2016-2018),
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
- g) necessità di aggregazione di società.

- alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 20 e 26, comma 11, del T.U.S.P., a partire dal 2018 è pertanto entrato a regime l'obbligo annuale, per gli enti pubblici di sottoporre a un processo ordinario di razionalizzazione le proprie partecipate, adottando un piano specifico corredato da un'apposita relazione tecnica;

- il citato art. 20 del T.U.S.P., al comma 4, dispone inoltre che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, approvino una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente nella quale vengano evidenziati i risultati conseguiti;

- gli atti adottati ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. devono essere trasmessi alla Struttura di monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del sopra richiamato D.lgs. 175/2016 nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'art. 5 comma 4 del T.U.S.P.;

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il Comune di Aosta ha adottato, con Deliberazione Consiliare n. 107 del 22.12.2020, il piano di razionalizzazione attraverso il quale è stata effettuata un'attenta analisi volta alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2019;

- si rende pertanto necessario approvare l'allegata relazione che illustra, a consuntivo, le azioni intraprese in esecuzione di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione adottato con deliberazione consiliare n. 107/2020 nonché i risultati conseguiti ai sensi di quanto disposto da citato art. 20 comma 4 del T.U.S.P.;

Si dà atto che la delibera è stata esaminata dalla 4^a commissione consiliare il 18.11.2021, la quale si è espressa con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (commissari Laurencet e Spirli) e ha nominato relatori il consigliere Tripodi per la maggioranza e il consigliere Laurencet per la minoranza;



Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 17 voti favorevoli e 8 astenuti (consiglieri Balbis, Baccini, Dattola, Spirli, Giordano, Togni, Favre Renato e Laurencet) su 25 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

DELIBERA

1. di approvare la Relazione che illustra le azioni intraprese in esecuzione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 107/2020, e che mostra i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate, allegata al presente atto quale parte integrante (all.1);
2. di incaricare il Dirigente dell'Area A5 dell'Ente di trasmettere la relazione di cui al punto precedente alla Struttura di monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di provvedere alla pubblicazione della stessa nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L'estensore del testo
Viola Bonini

Il Funzionario
Manuela Chenal

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Annamaria Tambini

Il Sindaco
Gianni Nuti

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: **TONINO LUCA**
Il Segretario generale: **FRANCO STEFANO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, il 25 novembre 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella